

**COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VILLA LAGARINA, BESENELLO,
CALLIANO E NOMI PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

LORENZO CONCI – SINDACO
ELVIRA ZUIN
MATTIA ROMANI
LICIA MITTEMPERGHER
MINJA KONCUL
WALTER COMPER
ALBERTO MARZARI
MARCO ONDERTOLLER
DOMENICHELLA MONTIBELLER
MARIA LUISA GUZZARDI
MARCO POMPERMAIER
STEFANO BATTISTI
VALTER SALIZZONI
ROLANDO GOLLER
LOREDANA FERRARI

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Margherita Cannarella

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 7 dell'O.d.G.

Deliberazione consiliare n. 36/2015

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PREnda PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. DOPODICHE' DA' INIZIO AI LAVORI.

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLA LAGARINA, BESENELLO, CALLIANO E NOMI PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8 dd. 16.02.2015 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione del bilancio dell'esercizio 2015";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

Premesso che Villa Lagarina, Besenello, Calliano e Nomi sono Comuni vicini e già da tempo hanno avviato forme collaborative;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ritiene, da tempo, particolarmente rilevante la costituzione di forme collaborative intercomunali per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini tanto da averne previsto l'obbligo nella legge finanziaria provinciale 2011 n. 27/2010 all'art. 8 bis;

Fatto presente infatti che l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012), conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le Unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;

Ricordato che nel Protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, Provincia e Consiglio delle Autonomie locali hanno dato atto che *"nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali"*;

Considerato l'art. 57 comma 1 del T.U.L.RR.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, che afferma: *"I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale"*;

Fatto presente che in relazione a ciò, che con proprie deliberazioni consiliari i quattro Comuni intendono deliberare:

- 1) *lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti fra il Comune di Villa Lagarina, il Comune di Besenello, il Comune di Calliano ed il Comune di Nomi per lo svolgimento in forma associata del Servizio denominato “Gestione appalti associata”;*
- 2) *la decorrenza della convenzione dalla stipula e sino alla definizione delle convenzioni associative sovracomunali di ambito per ciascun Comune.*
- 3) *per gli aspetti gestionali il Comune di Villa Lagarina svolge le funzioni di capofila;*
- 4) *il Comune di Villa Lagarina è autorizzato ad introitare – ai soli fini del funzionamento del servizio in parola - eventuali contributi pubblici previsti dalla normativa provinciale;*
- 5) *di dare mandato al Sindaco di stipulare la convenzione con i Comuni interessati secondo lo schema come sopra approvato;*

Ciò premesso e considerato che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, l'art. 40 L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36ter, rubricato *“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture”*. In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia provinciale per gli appalti e contratti): *“2. i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 – (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita **convenzione** con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse”*;
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune;
- il comma 2 dell'art. 9 bis L.P. 3/2006 (aggiunto dalla L.P. 12/2014) stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali la Provincia dovrà individuare gli ambiti associativi relativi ai comuni con meno di 5.000 abitanti: in particolare la contiguità territoriale dei comuni e l'appartenenza degli stessi al medesimo territorio di comunità, criteri tenuti in considerazione anche per la stipulazione della presente convenzione;
- in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 sopra citato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *“avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale”*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;
- il comma 2 ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che *“..... i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale”* (ad oggi € 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 – € 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993);
- fino alla data del 27 agosto 2017, come disposto dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2013 n. 9 come da ultimo modificato con L.P. 14/2014, è possibile procedere all'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, fino all'importo di 2 milioni di euro avvalendosi, dell'Agenzia provinciale per

gli appalti e contratti (APAC);

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1096 dd. 29.06.2015, recante “Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, articolo 36 ter 1: approvazione dei criteri e delle modalità di avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a favore di Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.)”
- n. 1097 dd. 29.06.2015, recante “Direttive in ordine all’interpretazione dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti”
- n. 1098 dd. 29.06.2015, recante “Approvazione del programma di attività dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l’anno 2015. Aggiornamento”;

Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione al fine consentire ai quattro Comuni di procedere in proprio e al più presto all’effettuazione delle gare e delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture - sia con il sistema degli appalti che con quello in economia -, svincolandosi, per quanto possibile e/o opportuno, dalle procedure di terzi protagonisti e in particolare per quelle opere di limitata entità economica che non richiedono particolari competenze;

Dato atto che per la gestione associata il Comune di Villa Lagarina svolgerà le funzioni di capofila;

Visto lo schema di convenzione che contiene le clausole e condizioni regolatrici del rapporto associato;

Evidenziato che la presente proposta si intende interambito e che in prosieguo potranno essere ammessi anche altri Comuni di ambito e non, a fronte di semplice istanza dei medesimi corredata di preventivo assenso consiliare e valutazione favorevole da parte delle Giunte dei comuni già associati, ai sensi dell’art. 7 della convenzione;

Considerato che, in virtù dell’art. 26 comma 2 lett. e) il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, il presente atto rientra nella propria competenza a disporre, trattandosi di convenzione fra Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di un’attività di comune interesse;

Rilevato che la fattispecie rientra nell’istituto della convenzione, così come disciplinato dall’art. 59 del Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, e costituisce accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della legge 07.08.1990 n. 241;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario attribuire immediata eseguibilità al presente provvedimento per sottoscrivere ed attivare tempestivamente la convenzione;

Attesa la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento in oggetto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 29.07.2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n.15, astenuti n. 0 , contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, agli atti, regolante i rapporti tra i Comuni di Villa Lagarina, Besenello, Calliano e Nomi per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 L.P. 23/1990 e dell'art. 59 DPReg. 01.02.2005 n. 3/l, con costituzione quindi della Centrale unica di committenza, dando atto trattarsi di convenzione aperta suscettibile di allargamento, per quanto sopra detto, ad altri Comuni;
2. di dare atto che per gli aspetti gestionali il Comune di Villa Lagarina svolgerà le funzioni di capofila;
3. di dare atto che il Comune di Villa Lagarina è autorizzato ad introitare – ai soli fini del funzionamento del servizio in parola - eventuali contributi pubblici previsti dalla normativa provinciale;
4. di dare mandato al Sindaco di stipulare la convenzione con i Comuni interessati secondo lo schema come sopra approvato;
5. di autorizzare il Segretario comunale ai sensi delle Leggi Provinciali nonché dello Statuto comunale ed ai sensi degli artt. 36 e 37 del T.U.LL.RR.O.C approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L a porre in atto tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente delibera;
6. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Lorenzo Conci

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 03 dicembre 2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====